

Parere, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

Rep. atti n. 105/CU del 26 luglio 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 26 luglio 2023:

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

VISTO, in particolare, l'articolo 47 della sopra citata legge, che disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, disponendo, al comma 2, che il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, presenti il disegno di legge alle Camere, sentita la Conferenza unificata;

VISTO l'articolo 2, comma 5, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che, quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente e il Governo tiene conto dei suoi pareri in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

VISTA la nota prot. DAGL n. 6309 dell'11 luglio 2023, acquisita al prot. DAR n. 15955 in pari data, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 aprile 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 15978 dell'11 luglio 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato il provvedimento di cui trattasi, con contestuale convocazione di una riunione, a livello tecnico, il 20 luglio 2023;

CONSIDERATI gli esiti della riunione svoltasi il 20 luglio 2023, nell'ambito della quale il Ministero proponente ha illustrato le finalità e le novità del provvedimento di cui trattasi, mentre le Regioni e l'ANCI hanno formulato proposte emendative, riservandosi di trasmettere i documenti recanti le richieste avanzate in sede tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 17114 del 20 luglio 2023, con la quale il predetto Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria ha sollecitato le Regioni, l'ANCI e l'UPI ad inviare i documenti, come concordato in sede tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n.17146 del 20 luglio 2023, con la quale è stato diramato il documento congiunto dei Coordinamenti tecnici delle Commissioni sviluppo economico e affari istituzionali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;



VISTA la nota prot. DAR n.17475 del 25 luglio 2023, con la quale è stato diramato il documento pervenuto dall'ANCI;

VISTA la nota prot. DAR n.17653 del 26 luglio 2023, con la quale è stato diramato il documento recante le valutazioni accoglibili, pervenuto dall'Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con le proposte emendative di cui al documento allegato (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole,
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, nei termini di cui in premessa e di cui all'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario Cons. Paola D'Avena Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

26 /7/2023





23/118/CU12/C1/C5/C11

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022

Parere, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99

Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole, con le proposte emendative di seguito riportate:

1) All'art. 1, comma 1, lettera a) sono inseriti i seguenti punti:

- "5) al comma 2, primo periodo dopo le parole "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le parole ", nonché alle regioni e provincie autonome interessate,"
- 6) al comma 6 dopo le parole "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le parole ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,"

Relazione

Si ritiene necessario inserire tale previsione per fare partecipi le Regioni al processo decisorio allo scopo di assicurare un coordinamento, funzionale ed efficiente, degli interventi proposti nel piano decennale di sviluppo dei gasdotti con la programmazione energetica regionale in materia di gas riferita, in particolare modo, alla rete dei gasdotti regionali e a quella della distribuzione. Ciò riprendendo quanto previsto nel decreto legislativo n. 93/2001 prima delle modifiche apportate con l'art. 26, comma 1 della legge 29 luglio 2015, n. 11.

La proposta è nel solco delle stesse motivazioni (coinvolgimento regionale) con cui le Regioni hanno proposto l'emendamento alla lettera b) del comma 1 inerente il piano di Terna.

2) All'articolo 1, comma 1, lettera b) dopo le parole *"all'articolo 36"*, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA" inserire "ed alle Regioni". Dopo le parole "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il

termine di sessanta giorni" inserire "dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica previa". Inserire "Entro il 31 gennaio di ogni anno" prima delle parole "Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA" e subito dopo inserire: "ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma".

Relazione

Si propongono le integrazioni sopraindicate al fine di garantire un maggior coinvolgimento delle Regioni e delle PPAA.

3) All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole:

«1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti" inserire ", che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave."

Relazione

Occorre parlare di "sconto" in maniera non generica specificando un criterio di determinazione percentuale. Ci risulta che in una prima versione della norma si parlasse di esenzione totale. Si chiede una tariffa calmierata. Ad oggi il costo di produzione a bordo è inferiore rispetto al costo dell'energia da terra, e lo sarebbe anche con l'esenzione totale degli oneri di sistema totale. Ciò comporta che interventi onerosi (un impianto di cold ironing "finito" ha un valore medio di 20 milioni di euro) rischiano di essere del tutto inutilizzati, salvo casi specifici. In Liguria, al momento, funziona dal 2018, e con successo, il cold ironing nel bacino delle riparazioni navali, ma in quel caso i motori di bordo sono infungibili. Il criterio per valutare lo sconto può essere "quanto necessario" per fare in modo che il costo dell'energia da terra sia uguale al costo dell'energia prodotta a bordo.

Pare opportuno anche, considerando le volatilità del mercato, che ARERA debba revisionare ogni 3 mesi lo sconto per adeguarlo alle condizioni di mercato (bordo e terra).

4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9, è

aggiunto il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente, in una serie di esercizi commerciali anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, presenta, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la



specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali"."

Relazione

Trattandosi di disposizione in materia di semplificazione, si ritiene necessario non gravare l'impresa degli adempimenti derivanti dall' invio della comunicazione delle vendite straordinarie, in più esercizi commerciali, prevedendo, invece, che sia il SUAP della sede legale dell'impresa a provvedere alla trasmissione della comunicazione unica ai SUAP dove hanno sede gli altri esercizi.

Analogamente è necessario adeguare la disposizione alla necessità che la comunicazione sia trasmessa in via telematica e non tramite PEC, che costituisce un innegabile appesantimento non più in linea con la gestione informatica del procedimento.

L'ultimo capoverso dell'articolo non è chiaro. In particolare, non si comprende come possa essere facoltizzata l'allegazione dei documenti che, in linea con la semplificazione dei procedimenti, deve essere richiesta solo qualora necessaria, né, oltretutto, si comprende di quale documentazione si tratti.

5) All'art. 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al precedente art 6 comma 1, fatti salvo gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni".

Relazione

Poiché molte regioni e province autonome hanno un proprio ordinamento delle attività commerciali e non applicano il d.lgs 114/1998 si ritiene necessario prevedere il recepimento delle disposizioni contenute nell'art 6, comma 1, al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale gli adempimenti relativi alla comunicazione delle vendite straordinarie. Si ritiene di dover fare salvi gli ulteriori livelli di semplificazione dal momento che molte regioni hanno eliminato la comunicazione relativa alle vendite straordinarie.

Roma, 26 luglio 2023



| | | _ |
|--|--|---|